

## Protagonisti responsabili

*Un prezioso strumento offerto a docenti, dirigenti e studenti per iniziare consapevolmente e responsabilmente il prossimo anno scolastico: lo scadenziario degli adempimenti previsti dalla nuova normativa ed alcune schede di approfondimento organizzate per temi.*

## **Indice**

- 1) Legge n. 107/2015 - Obblighi e scadenze
  - 1.1 – Docenti
  - 1.2 – Dirigenti scolastici
  - 1.3 – Studenti
  - 1.4 – Scuole e reti
  
- 2) Scheda A: il POF triennale
  
- 3) Scheda B: il comma 16

## 1) [Legge n. 107/2015](#) - Obblighi e scadenze

### 1.1 - Docenti

categoria	disposizione
<b>Neoassunti fase A</b> - <i>termine assunzione</i> A-1	Coloro che verranno selezionati nella <b>fase A</b> del piano straordinario di assunzioni, di cui al <a href="#">DDG n. 767/2015</a> , verranno assunti a tempo indeterminato entro il <b>15 settembre 2015</b> . [comma 98 - lettera a)]
<b>Neoassunti fasi B e C</b> - <i>decorrenza giuridica della nomina</i> A-2.1	A coloro che verranno assunti a tempo indeterminato nelle <b>fasi B e C</b> del piano straordinario di assunzioni, di cui al <a href="#">DDG n. 767/2015</a> , sarà attribuita nomina con <b>decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015</b> . [comma 98 - lettere b) e c)]
- <i>decorrenza economica della nomina</i> A-2.2	Mentre la <b>decorrenza economica</b> «consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata». [comma 99]
- <i>assegnazione della sede di servizio</i> A-2.3	Per detto personale docente di norma « <b>l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase</b> ». Qualora invece gli assunti «siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie», l'assegnazione avviene: - « <b>al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali</b> »; - « <b>1° luglio 2016</b> ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di <b>supplenze sino al termine delle attività didattiche</b> ». [comma 99]
<b>Neoassunti</b> - <i>ricostruzione della carriera</i> A-3	Dall' <b>a.s. 2015/16</b> gli assunti a tempo indeterminato presenteranno al dirigente scolastico la domanda per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera tra il <b>1° settembre</b> e il <b>31 dicembre</b> di ciascun anno. Entro il successivo <b>28 febbraio</b> il MIUR comunica al Ministero dell'economia e delle finanze « <i>le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico</i> ». [comma 209]
<b>Neoassunti</b>	Il personale docente neoassunto in ruolo «è sottoposto

<p>- anno di prova</p> <p>A-4.1</p> <p>A-4.2</p>	<p>al <b>periodo di formazione e di prova</b>, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo». [comma <b>115</b>]</p> <p>Il superamento del periodo di prova «è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali <b>almeno centoventi per le attività didattiche</b>». [comma <b>116</b>]</p> <p>Il <b>periodo di prova</b> è superato in seguito a positiva <b>valutazione</b> da parte del <b>dirigente scolastico</b>, sentito il <b>comitato per la valutazione del servizio (...)</b>, «sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di <b>tutor</b>». [comma <b>117</b>]</p>
<p><b>Graduatorie ad Esaurimento</b> - chiusura</p> <p>A-5</p>	<p>A partire dal <b>1° settembre 2015</b> «perdono efficacia ai fini delle assunzioni con contratti di qualsiasi tipo e durata» (ovvero, vengono definitivamente chiuse) tutte le <b>Graduatorie ad Esaurimento</b> che risulteranno via via svuotate per effetto delle assunzioni. [comma <b>105</b>]</p>
<p><b>Carta elettronica del docente</b> - attivazione</p> <p>A-6.1</p>	<p>«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» a partire dall'a.s. 2015/16 è istituita la <b>Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di ciascun docente di ruolo</b> delle scuole di ogni ordine e grado, del valore di <b>500 euro annui</b>.</p> <p>La Carta può essere utilizzata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale»;</li> <li>- «acquisto di hardware e software»;</li> <li>- «iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati» dal MIUR, «a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale»;</li> <li>- «rappresentazioni teatrali e cinematografiche»;</li> <li>- «ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo»;</li> <li>- «iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del <b>Piano nazionale di formazione</b>».</li> </ul> <p>«La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». [comma <b>121</b>]</p>

A-6.2	Entro il <b>15 settembre 2015</b> il MIUR dovrà definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo» della <b>Carta elettronica del docente</b> . [comma 122]
<b>Formazione</b> - <i>formazione in servizio</i>  A-7	La <b>formazione in servizio</b> diventa « <i>obbligatoria, permanente e strutturale</i> ».  Le <b>attività di formazione</b> sono <u>definite dalle singole scuole</u> : - in coerenza con il POF triennale e « <i>i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche</i> » previsti dal Sistema nazionale di valutazione; - « <i>sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione</i> ».  Il <b>Piano nazionale di formazione</b> è <u>adottato ogni tre anni</u> con decreto del MIUR, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. [comma 124]
<b>Piano triennale dell'Offerta Formativa-competenze</b>  A-8.1  - <i>redazione del Piano triennale (Collegio dei docenti)</i>  A-8.2  - <i>approvazione del Piano (Consiglio d'Istituto)</i>  A-8.3  - <i>verifica del Piano (Ufficio Scolastico Reg.le)</i>  A-8.4  - <i>pubblicità del Piano (Scuole-Portale MIUR)</i>	« <i>Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa</i> ».  « <i>Il piano è può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre</i> ». [comma 12]  « <i>Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico</i> ». [comma 4 dell'art. 3 del DPR n. 275/1999, come modificato al comma 14]  Il Piano triennale dell'Offerta Formativa « <b>è approvato dal consiglio d'istituto</b> ». [comma 4 dell'art. 3 del DPR n. 275/1999, come modificato al comma 14]  Le scuole inviano il proprio Piano triennale all'USR, il quale <u>verifica</u> che il piano « <i>rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica</i> ». Il POF può essere ridimensionato solo se sfora l'organico assegnato; il MIUR non ha potere di veto diretto. [comma 13]  La <b>Scuola pubblicizza il Piano</b> approvato « <i>al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie</i> » utilizzando il « <b>Portale unico</b> »

<p>A-8.5</p>	<p><b>dei dati della scuola».</b> <span style="float: right;">[comma 13]</span></p> <p style="text-align: center;">(vedi <b>Scheda A</b> relativa al POF triennale)</p>
<p><b>Aspiranti docenti</b> - nuovo concorso ordinario</p> <p>A-9.1</p> <p>A-9.2</p> <p>A-9.3</p> <p>A-9.4</p>	<p>Il MIUR bandisce «<b>entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali</b>». <span style="float: right;">[comma 114]</span></p> <p>Caratteristiche del nuovo concorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>accesso esclusivo agli abilitati</u> all'insegnamento e, per il sostegno, ai possessori del relativo titolo;</li> <li>- <u>accesso vietato al personale già di ruolo</u> nelle scuole statali; <span style="float: right;">[comma 110]</span></li> <li>- indetti <u>su base regionale, con cadenza triennale e con validità triennale delle graduatorie di merito</u> <span style="float: right;">[comma 113]</span></li> </ul> <p>Limitatamente al concorso 2015, sono <u>valorizzati</u> con maggiore punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le <u>abilitazioni</u> che sono state conseguite «tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami» (SSIS e TFA) e quelle delle lauree abilitanti (SFP);</li> <li>- il <u>servizio</u> prestato «per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado». <span style="float: right;">[comma 114]</span></li> </ul>
<p><b>Organi collegiali</b> - nuovo Comitato di valutazione</p>	<p>All'<b>inizio dell'a.s. 2015/16</b> entra in vigore la modifica dell'art. 11 del dlgs n. 297/1994 relativo al <b>Comitato di valutazione dei docenti</b>, presieduto dal dirigente scolastico e composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tre docenti</b> della scuola, «di cui <u>due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto</u>»;</li> <li>- «<b>due rappresentanti dei genitori</b>, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione», scelti dal consiglio d'istituto;</li> <li>- «<b>un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori</b>, per il secondo ciclo di istruzione», scelti dal consiglio di istituto;</li> <li>- «<b>un componente esterno</b> individuato dall'ufficio scolastico regionale tra <u>docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici</u>».</li> </ul> <p>Il Comitato resta in carica per tre anni con le seguenti attribuzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «<b>individua i criteri per la valorizzazione dei</b></li> </ul>

<p>A-10</p>	<p><i>docenti»;</i> - esprime «<i>il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo</i>»; per questa funzione la composizione è ridotta al dirigente scolastico e i soli docenti, integrati dal tutor del neoassunto; - valutazione del servizio a richiesta dell'interessato (ex art. 448 del dlgs n. 297/1994); - riabilitazione del personale docente (ex art. 501 del dlgs n. 297/1994). <i>[comma 129]</i></p>
<p><b>Supplenti</b> - <i>Graduatorie d'Istituto</i></p> <p>A-11.1</p> <p>- <i>durata contratti a tempo determinato</i></p> <p>A-11.2</p>	<p>A decorrere <b>dall'a.s. 2016/17</b> «<i>l'inserimento nelle <b>graduatorie di circolo e di istituto</b> può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione</i>»; pertanto, alla riapertura delle GdI nel 2017 non saranno più ammessi docenti in III fascia. <i>[comma 107]</i></p> <p><b>Dal 1° settembre 2016</b>, i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni statali «<i>non possono superare la durata complessiva di <b>trentasei mesi</b>, anche non continuativi</i>». <i>[comma 131]</i></p>
<p><b>Organico</b> - <i>organico dell'autonomia</i></p> <p>A-12.1</p> <p>A-12.2</p> <p>A-12.3</p> <p>- <i>ambiti territoriali e utilizzo del personale docente</i></p> <p>A-13.1</p>	<p>L'<b>organico dell'autonomia</b>, attraverso il quale le scuole svolgono la propria attività istituzionale e attuano le proprie «<i>funzioni organizzative e di coordinamento</i>», è «<i>costituito dai <u>posti comuni</u>, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa</i>». <i>[comma 63]</i></p> <p>L'<b>organico dell'autonomia</b> è istituito con cadenza triennale dal MIUR a decorrere <b>dall'anno scolastico 2016/2017</b>; è determinato <b>su base regionale</b>. <i>[comma 64]</i></p> <p>«<i>Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili</i>». <i>[comma 65]</i></p> <p>«<i>A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in <b>ambiti territoriali</b>, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto</i>». <b>Entro il 30 giugno 2016</b> tali ambiti sono definiti dagli Uffici Scolastici Regionali, su indicazione del MIUR, con <b>ampiezza inferiore alla provincia o alla città metropolitana</b>. <i>[comma 66]</i></p> <p>Dallo stesso anno scolastico «<i>con decreto del dirigente</i></p>

<p>A-13.2</p>	<p><i>preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali».</i> [comma 68]</p> <p>Il personale <u>docente</u> già in ruolo alla data di entrata in vigore della legge «<i>conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza</i>».</p> <p>A decorrere <b>dall'anno scolastico 2016/17</b> agli ambiti territoriali sono assegnati i docenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>neoassunti</u> nelle fasi B e C;</li> <li>- in <u>esubero</u> o <u>soprannumerari</u> nell'a.s. 2016/2017.</li> </ul> <p>«<i>Dall'anno scolastico 2016/2017 la <b>mobilità territoriale e professionale</b> del personale docente opera tra gli ambiti territoriali</i>»; da questo anno i trasferimenti saranno su ambiti territoriali e non più per province.</p>
<p>A-13.3</p>	<p>[comma 73]</p> <p>Dallo stesso anno, per coprire i posti disponibili nella propria scuola, «<i>il <b>dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, (...) anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi</b></i>».</p> <p>Se nell'ambito mancano docenti abilitati di una data classe di concorso i docenti possono essere <u>utilizzati</u> «<i>in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire</i>».</p>
<p>A-13.4</p>	<p>[comma 79]</p> <p>L'incarico deve essere coerente con il POF della scuola, «<i>ha durata triennale</i>» e può essere rinnovato. Nella proposta d'incarico «<i>sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui</i>».</p>
<p>A-13.5</p>	<p>[comma 80]</p> <p>Il <u>docente</u> che riceva più proposte di incarico <u>opta tra quelle ricevute</u>. L'USR provvede a destinare i docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte.</p>
<p>A-13.6</p>	<p>[comma 82]</p> <p>Il personale dell'organico dell'autonomia può essere utilizzato per la <u>sostituzione dei docenti assenti fino a dieci giorni</u>; «<i>ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza</i>».</p>
<p>A-13.7</p>	<p>[comma 85]</p>
<p><b>Valorizzazione docenti</b></p>	<p>A decorrere <b>dal 2016</b> è istituito un apposito <b>fondo di</b></p>



<p>- <i>bonus annuale per merito</i></p> <p>A-14.1</p> <p>A-14.2</p> <p>A-14.3</p>	<p><b>200 mln di euro annui</b>, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti. <i>[comma 126]</i></p> <p>Sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, il dirigente scolastico «<i>assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione</i>». <i>[comma 127]</i></p> <p>Tale <i>bonus</i> annuale «<i>ha natura di retribuzione accessoria</i>» e non ha stabilità strutturale. <i>[comma 128]</i></p>
<p><b>Mobilità</b></p> <p>- <i>mobilità straordinaria a.s. 2016/17</i></p> <p>A-15</p>	<p>Per l'<b>a.s. 2016/17</b> è avviato un <b>piano straordinario di mobilità territoriale e professionale</b> su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, con questa sequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- docenti assunti a tempo indeterminato <b>entro l'a.s. 2014/15</b>; in deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede, possono partecipare alla <u>mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale</u>.</li> <li>- docenti <b>assunti nelle fasi B e C</b> del piano straordinario di assunzioni. <i>[comma 108]</i></li> </ul>

## 1.2 - Dirigenti scolastici

categoria	disposizione
<b>Responsabilità e compiti</b>  B-1	<p>Il <b>dirigente scolastico</b>, <i>«nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, <b>garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali</b>»</i> e ne assicura il buon andamento.</p> <p>Svolge pertanto <i>«compiti di <b>direzione, gestione, organizzazione e coordinamento</b> ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (...), nonché della <b>valorizzazione delle risorse umane</b>»</i>. [comma 78]</p>
<b>Programmazione</b> - Piano triennale dell'offerta formativa  B-2.1  B-2.2  - iniziative per gli studenti  B-2.3	<p><i>«Il <b>piano</b> è elaborato dal collegio dei docenti <b>sulla base degli indirizzi</b> per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione <b>definiti dal dirigente scolastico</b>»</i>. [comma 4 dell'art. 3 del DPR n. 275/1999, come modificato al comma 14]</p> <p>A tal fine, <i>«il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche»</i> del territorio e <i>«<b>tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti</b>»</i>. [comma 5 dell'art. 3 del DPR n. 275/1999 come modificato al comma 14]</p> <p>(vedi <b>Scheda A</b> relativa al POF triennale)</p> <p><i>«Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'<b>orientamento</b> e a garantire un <b>maggiore coinvolgimento degli studenti</b> nonché la <b>valorizzazione del merito scolastico e dei talenti</b>»</i>. A tale fine, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni. [comma 29]</p>
<b>Organizzazione/gestione della scuola</b> B-3.1	<p><i>«Il dirigente scolastico <b>individua il personale</b> da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia»</i>. [comma 18]</p>

<p>- scelta del personale</p>	<p><b>Dall'anno scolastico 2016/2017</b>, per coprire i posti disponibili nella propria scuola, <u>«il <b>dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, (...) anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi</b>»</u>. Se nell'ambito mancano docenti abilitati di una data classe di concorso i docenti possono essere utilizzati <u>«in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire»</u>. [comma <b>79</b>]</p> <p>B-3.2</p> <p>L'incarico deve essere coerente con il POF della scuola, <u>«ha durata triennale»</u> e può essere rinnovato. Nella proposta d'incarico <u>«sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui»</u>. [comma <b>80</b>]</p> <p>B-3.3</p> <p><u>«Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi»</u>. [comma <b>81</b>]</p> <p>B-3.4</p> <p><u>«L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente»</u>. L'USR provvede a destinare i docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte. [comma <b>82</b>]</p> <p>B-3.5</p> <p>Il dirigente scolastico può utilizzare il personale dell'organico dell'autonomia per la <u>sostituzione dei docenti assenti fino a dieci giorni</u>. [comma <b>85</b>]</p> <p>B-3.6</p>
<p>- scelta dei collaboratori</p>	<p><u>«Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica»</u>. [comma <b>83</b>]</p> <p>B-3.7</p>
<p>- riduzione del numero di allievi per classe</p>	<p>Il dirigente scolastico può disporre la <b>riduzione del numero di alunni e di studenti per classe</b> allo scopo di migliorare la qualità didattica, anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. [comma <b>84</b>]</p> <p>B-3.8</p>
<p>- alternanza scuola-lavoro</p>	<p>L'applicazione alle disposizioni relative all'<b>alternanza scuola-lavoro</b> sono responsabilità del dirigente scolastico, il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, all'interno del</u></li> </ul>

<p>B-3.9</p>	<p>registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «<u>stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</u>».</li> <li>- «<u>al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni</u>».</li> </ul> <p style="text-align: right;">[comma 40]</p>
<p>- valutazione del servizio dei docenti: <u>anno di prova</u></p> <p>B-3.10</p>	<p>Il dirigente scolastico <b>valuta</b> i docenti al termine dell'<b>anno di prova</b>, <u>sentito il comitato per la valutazione del servizio</u>, «sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di <b>tutor</b>».</p> <p style="text-align: right;">[comma 117]</p>
<p>- valutazione del servizio dei docenti: <u>bonus annuale</u></p> <p>B-3.11</p>	<p>Sulla base dei criteri individuati dal <b>comitato per la valutazione</b> dei docenti, il dirigente scolastico «<u>assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione</u>».</p> <p style="text-align: right;">[comma 127]</p>
<p>- ricostruzione della carriera dei neoassunti</p> <p>B-3.12</p>	<p><b>Dall'a.s. 2015/16</b> gli assunti a tempo indeterminato presentano al dirigente scolastico la domanda per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera tra il <b>1° settembre</b> e il <b>31 dicembre</b> di ciascun anno.</p> <p style="text-align: right;">[comma 209]</p>

## 1.3 - Studenti

categoria	disposizione
<b>Lo studente nella riforma</b>	Fra gli scopi della riforma ci sono l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti. <i>[comma 1]</i>
C-1.1	
C-1.2	A tal fine, le scuole dispongono la programmazione triennale dell'offerta formativa. <i>[comma 2]</i>
	In particolare attraverso:
	a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
	b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari ordinamentali, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
	c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario curricolare e di quello delle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. <i>[comma 3]</i>
C-1.3	
- potenziamento dell'offerta formativa	Le scuole dispongono il potenziamento dell'offerta formativa, individuando gli <u>obiettivi formativi ritenuti prioritari</u> tra quelli elencati al comma 7. <i>[comma 7]</i>
C-1.4	
- insegnamenti opzionali nella secondaria di II grado e curriculum dello studente	Introdotti nelle scuole secondarie di secondo grado « <i>insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità</i> », che diventano « <i>parte del percorso dello studente e sono inseriti nel <b>curriculum dello studente</b></i> », che ne individua il profilo associandolo a un' <u>identità digitale</u> utile ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. <b>Entro 15 gennaio 2016</b> il MIUR disciplina le modalità per individuare il profilo dello studente da associare all'identità digitale e la relativa gestione. <i>[comma 28]</i>
C-1.5	
- esami di Stato e curriculum dello studente	La commissione dell'esame di Stato « <u>tiene conto del curriculum dello studente</u> » durante lo svolgimento dei colloqui. <i>[comma 30]</i>
C-1.6	
- Carta dei diritti e dei doveri degli	Entro <b>settembre 2015</b> «è definita la <b>Carta dei diritti e</b>

<p><i>studenti in ASL</i></p> <p>C-1.7</p>	<p><b><i>dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado»;</i></b> lo studente potrà «<b><i>esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».</i></b></p> <p>[comma 37]</p>
--	--

## 1.4 - Scuole e reti

categoria	disposizione
<b>Fondo per il funzionamento</b>	<p><b>Dall'a.s. 2015/16</b>, le scuole ricevono <u>entro il mese di settembre</u> la parte di finanziamento del <b>fondo di funzionamento</b> corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento e, contestualmente viene loro comunicata l'entità delle restante parte, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto. La seconda quota sarà erogata non oltre il mese di febbraio.</p> <p><b>Entro ottobre 2015</b>, con decreto del MIUR «<i>sono ridefiniti i criteri di riparto del <b>Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche</b></i>». [comma 11]</p>
<b>Organico dell'autonomia</b>	<p><b>Dall'a.s. 2015/16</b> è istituito per tutte le scuole di ogni ordine e grado «<i>l'<b>organico dell'autonomia</b>, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa</i>».</p> <p>«<i>I docenti dell'organico dell'autonomia <u>concorrono</u> alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di <u>insegnamento</u>, di <u>potenziamento</u>, di <u>sostegno</u>, di <u>organizzazione</u>, di <u>progettazione</u> e di <u>coordinamento</u></i>». [comma 5]</p> <p><b>La scuola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettua le proprie scelte in merito al POF e «<i>individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia</i>». [comma 6]</li> <li>- nei limiti delle risorse assegnate, «<i>individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare</i>», compreso il potenziamento scelto tra gli obiettivi formativi elencati al comma 7. [comma 7]</li> <li>- <b>a decorrere dall'a.s. 2016/17</b> il MIUR, con <u>cadenza triennale</u>, determina «<i>l'<b>organico dell'autonomia su base regionale</b></i>». [comma 64]</li> <li>- <b>dall'anno scolastico 2016/2017</b>, per coprire i posti disponibili nella propria scuola, «<i>il <b>dirigente scolastico</b></i></li> </ul>
D-1	
D-2.1	
D-2.2	
D-2.3	
D-2.4	

<p>D-2.5</p>	<p><i>propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, (...) anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi». Se nell'ambito mancano docenti abilitati di una data classe di concorso i docenti possono essere utilizzati «in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire».</i> [comma 79]</p>
<p><b>Alternanza scuola-lavoro (ASL)</b> - nuovi limiti di durata dei percorsi</p> <p>D-3.1</p> <p>- svolgimento dei percorsi in ASL</p> <p>D-3.2</p> <p>- Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in ASL</p> <p>D-3.3</p> <p>- formazione sulla sicurezza per gli studenti in ASL</p> <p>D-3.4</p> <p>- stanziamenti per l'ASL</p> <p>D-3.5</p> <p>- registro nazionale per l'ASL</p> <p>D-3.6</p> <p>- utilizzo del registro nazionale per l'ASL</p>	<p>A partire <b>dall'a.s. 2015/16</b> i percorsi di <b>alternanza scuola-lavoro</b> sono attuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «negli <u>istituti tecnici e professionali</u>, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di <b>almeno 400 ore</b>»;</li> <li>- «nei <u>licei</u>, per una durata complessiva di <b>almeno 200 ore</b> nel triennio».</li> </ul> <p>«I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa». [comma 33]</p> <p>I percorsi in ASL possono essere svolti anche «durante la sospensione delle attività didattiche», «con la modalità dell'impresa formativa simulata» e «anche all'estero». [comma 35]</p> <p>Entro <b>settembre 2015</b> «è definita la <b>Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro</b>, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado»; lo studente potrà «esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio». [comma 37]</p> <p>Le scuole del secondo ciclo sono tenute a svolgere «attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...) rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro». [comma 38]</p> <p><b>Dal 2016</b> per i percorsi in ASL, «è autorizzata la spesa di <b>euro 100 milioni annui</b>». [comma 39]</p> <p><b>Dall'a.s. 2015/16</b> «è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il <b>registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro</b>». [comma 41]</p> <p>Il <b>dirigente scolastico</b> individua all'interno del registro nazionale «le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi» in ASL, con le quali stipula le</p>



	<p>convenzioni.</p> <p>Al di fuori del registro possono essere stipulate convenzioni «con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».</p> <p style="text-align: right;"><i>[comma 40]</i></p>
<p><b>Piano nazionale per la scuola digitale</b></p> <p>D-4.1</p> <p>- compiti delle scuole</p>	<p>Il MIUR «adotta il <b>Piano nazionale per la scuola digitale</b>, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga».</p> <p style="text-align: right;"><i>[comma 56]</i></p> <p><b>Entro l'a.s. 2015/2016</b>, all'interno del Piano triennale e in collaborazione col MIUR le scuole <b>promuovono</b> «azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale».</p> <p style="text-align: right;"><i>[comma 57]</i></p>
<p><b>Reti di scuole</b></p> <p>D-5.1</p> <p>- finalità delle reti</p>	<p><b>Entro il 30 giugno 2016</b> gli <u>Uffici Scolastici Regionali</u> costituiscono «<b>reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale</b>».</p> <p style="text-align: right;"><i>[comma 70]</i></p> <p>Le reti di scuole sono finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla <u>valorizzazione delle risorse professionali</u>;</li> <li>- alla <u>gestione comune di funzioni e attività amministrative</u>;</li> <li>- alla <u>realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale</u>.</li> </ul>
<p>D-5.2</p> <p>- accordi di rete</p>	<p>Saranno definite sulla base di «<u>accordi di rete</u>» tra scuole di un medesimo ambito territoriale.</p> <p style="text-align: right;"><i>[comma 70]</i></p>
<p>D-5.3</p> <p>- compiti amministrativi delle reti</p>	<p>Gli <b>accordi di rete</b> individuano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- criteri e modalità di utilizzo dei docenti nella rete e di assistenza e integrazione sociale delle persone con disabilità;</li> <li>- i piani di formazione del personale scolastico;</li> <li>- le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;</li> <li>- forme e modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>[comma 71]</i></p>
<p>D-5.4</p>	<p>Per <u>razionalizzare gli adempimenti amministrativi</u> a carico delle scuole possono essere stipulati specifici accordi di rete per «<u>l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola</u>».</p> <p style="text-align: right;"><i>[comma 72]</i></p>

## Scheda A

### Il POF nella Legge n. 107/2015

La promozione della «*piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche*» costituisce per la [Legge n. 107/2015](#) della "buona scuola" (di seguito denominata Legge) la modalità individuata dal legislatore per raggiungere le finalità espresse al primo comma dell'articolo unico della riforma.

### Il POF triennale

Il principale strumento che le scuole utilizzeranno per la programmazione educativo-formativa e la caratterizzazione delle proprie peculiarità in rapporto al territorio di appartenenza è il **Piano dell'Offerta Formativa**, già individuato dal DPR n. 275/1999 ([link](#)) dell'autonomia scolastica, che ora diventa triennale: «*l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali*» (c. **2**).

Le forme organizzative restano quelle definite all'art. 4 del DPR n. 275/1999, come richiamate al comma 3 della Legge, ma il POF si arricchisce di obiettivi formativi la cui realizzazione è consentita dalla possibilità di utilizzare un organico di insegnanti "potenziato" rispetto a quello di diritto – **organico dell'autonomia** (c. **5**) – al quale le scuole autonome possono attingere per realizzare il proprio POF triennale (c. **63**).

### Potenziamento dell'offerta formativa

Il **potenziamento dell'offerta formativa** è individuato al comma **7** con un elenco di obiettivi formativi tra i quali le scuole scelgono quelli che ritengono prioritari:

«a) *valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;*

b) *potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;*

c) *potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;*

d) *sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;*

e) *sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;*

#### SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 - 20158 Milano - Tel. 02 67020055 - Fax 02 56561378 - e-mail: [segreteria@diesse.org](mailto:segreteria@diesse.org) - [www.diesse.org](http://www.diesse.org)

Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003

C.F. 97053100158 - P.IVA 08965380150

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento».

L'inventario è molto ampio, ma le scuole possono scegliere anche obiettivi non presenti nell'elenco.

Si aggiungono poi:

- iniziative di formazione sulle tecniche di primo soccorso, per gli studenti della secondaria di I e II grado (c. **10**);
- l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, nelle scuole di ogni ordine e grado. Lo scopo è quello «di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013» (c. **16**).

[Si veda la **Scheda B** di approfondimento]

Il piano triennale deve essere predisposto (c. **12**) «entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento»; quindi, già **entro il prossimo ottobre 2015** le scuole dovranno provvedere alla stesura del POF per il triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19.

Fa parte del piano anche «la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario».

Il piano può essere rivisto ogni anno, sempre entro il mese di ottobre.

Il piano è verificato (c. **13**) dall'Ufficio Scolastico Regionale per la congruenza col limite di organico assegnato; gli esiti della verifica sono trasmessi al MIUR.

Il piano è pubblicizzato (c. **17**) tramite il **Portale unico dei dati della scuola** «al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie».

Il dirigente scolastico individua (c. **18**) «il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83».

[Si vedano i punti **A-13.4/5/6** della scheda principale].

Le modalità per la **predisposizione del piano triennale** restano quelle definite all'art. 3 del DPR n. 275/1999, così come modificate e integrate dal comma 14 della Legge (le aggiunte e le modifiche sono in neretto):

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano **triennale** dell'offerta formativa, **rivedibile annualmente**. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità **e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:**

**a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;**

**b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.**

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti **dal dirigente scolastico**. Il piano è **approvato** dal consiglio d'istituto.

## SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 - 20158 Milano - Tel. 02 67020055 - Fax 02 56561378 - e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org  
Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003 C.F. 97053100158 - P.IVA 08965380150

5. Ai fini **della predisposizione del piano**, il dirigente scolastico **promuove** i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; **tiene altresì** conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

In sintesi:

- il **piano** diventa **triennale**;
- il **potere di indirizzo** compete al **dirigente scolastico** (non più al consiglio d'istituto);
- l'**elaborazione del piano** resta in carico al **collegio dei docenti**;
- l'**approvazione del piano** resta in carico al **consiglio d'istituto**;
- viene introdotta la determinazione del **fabbisogno di posti di docenza** comuni, di sostegno e aggiuntivi per il potenziamento dell'offerta formativa, del **fabbisogno di posti ATA** e del **fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali**.

Nel secondo biennio e ultimo anno della secondaria di secondo grado vengono introdotti insegnamenti opzionali per la personalizzazione del curriculum dello studente.

Le materie opzionali possono essere introdotte sia come aggiuntive sia «*utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità*» previsti dagli ordinamenti.

Nel piano triennale dovranno essere indicati gli insegnamenti opzionali al fine del reperimento dei docenti.

Vediamo ora gli step e la tempistica per la predisposizione del Piano triennale dell'Offerta Formativa.

## **1. – Assegnazione dell'organico alle scuole**

A partire **dall'a.s. 2016/17**, il **MIUR** definisce con cadenza triennale l'**organico dell'autonomia**, determinato **su base regionale** (c. **64**) e «*costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa*» (c. **63**). La disposizione di posti effettuata dal MIUR è quantitativa ed è ripartita per regioni.

Per **l'a.s. 2015/16** la parte di organico per il potenziamento dell'offerta formativa è stabilito dalla **Tabella 1** allegata alla Legge.

Gli **Uffici Scolastici Regionali** effettuano la ripartizione per posti ed **assegnano** i quantitativi alle scuole.

## **2. – Predisposizione del Piano triennale dell'offerta formativa**

All'inizio dell'anno scolastico, e comunque «**entro il mese di ottobre**», le scuole si attivano per predisporre «*il **piano triennale dell'offerta formativa***»; il Piano entrerà in vigore nel triennio successivo all'anno scolastico nel quale è stato disposto (c. **12**).

«*Il piano è **può essere rivisto annualmente** entro il mese di ottobre*» (c. **12**).

### **1° step**

Il **dirigente scolastico individua e predispone gli indirizzi** «*per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione*». A tale scopo: **promuove** «*i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche*» del

territorio e **tiene conto** *«delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti»* (c. **14**, modifiche all'art. 3 del DPR n. 275/1999).

Nell'individuare gli indirizzi per il POF il dirigente scolastico deve anche tenere conto del fabbisogno:

- di posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia;
- di posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui ai commi **5, 10 e 16**;
- relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- di infrastrutture e di attrezzature materiali;

Deve inoltre rapportarsi ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento sulla valutazione (c. **14**, cs).

## **2° step**

Il **Collegio dei docenti elabora il Piano** *«sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico»* (c. **14**, cs) e con riferimento alle disposizioni di cui ai commi **5, 10 e 16**, curandone la stesura *«nel rispetto della libertà di insegnamento»* (c. **3**), in modo da comprendere e riconoscere *«le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari»* e valorizzarne *«le corrispondenti professionalità»* (c. **14**, cs).

## **3° step**

Il **Consiglio di Istituto approva il Piano** predisposto dal Collegio dei docenti e il dirigente scolastico provvede ad inviarlo all'Ufficio Scolastico Regionale (c. **14**, cs).

## **4° step**

L'**Ufficio Scolastico Regionale verifica il Piano** della scuola per la sola **conformità** con *«il limite di organico assegnato»*: il Piano può essere ridimensionato solo se sfora l'organico assegnato. Successivamente, l'USR *«trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica»* (c. **13**).

La norma non prevede validazione del Piano da parte del MIUR.

## **5° step**

La **Scuola pubblica il Piano** approvato *«al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie»* utilizzando il **«Portale unico dei dati della scuola»** (c. **17**).

## Scheda B

### Il comma 16

Per un aiuto alla elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa sul punto definito al comma **16** della Legge riportiamo di seguito un strumento tecnico per la lettura del disposto normativo contenuto in tale comma.

#### **Testo del comma 16**

«Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare **gli studenti, i docenti e i genitori** sulle tematiche indicate dall'**articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119**, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013».

La **legge n. 119/2013** è una legge dello Stato e quindi non può non essere presa in considerazione nelle altre norme collegate (e la legge n. 107/2015 lo è) sul punto richiamato. Riportiamo il testo dell'art. 5 della legge n. 119/2013, evidenziando del comma 2 la lettera c) perché è quella che riguarda la scuola. Riportiamo inoltre, anche di importanza marginale, l'art. 5-bis, comma 1 citato nel comma **16** della Legge.

#### **Testo della legge n. 119/2013**

##### **Art. 5**

*(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)*

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
- b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in

#### SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 - 20158 Milano - Tel. 02 67020055 - Fax 02 56561378 - e-mail: [segreteria@diesse.org](mailto:segreteria@diesse.org) - [www.diesse.org](http://www.diesse.org)  
Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003 C.F. 97053100158 - P.IVA 08965380150

particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

**c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;**

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Art. 5 bis**

### *Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio*

**1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,**

#### SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 - 20158 Milano - Tel. 02 67020055 - Fax 02 56561378 - e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org

Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003

C.F. 97053100158 - P.IVA 08965380150



**convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

- a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
- b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
- c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
- d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8- 10 novembre 1999.

#### SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 - 20158 Milano - Tel. 02 67020055 - Fax 02 56561378 - e-mail: [segreteria@diesse.org](mailto:segreteria@diesse.org) - [www.diesse.org](http://www.diesse.org)  
Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003 C.F. 97053100158 - P.IVA 08965380150